



Divisione IV

## A Personale dell'AdG FEG

Assistenza tecnica EY e ANL

[Marina.rotili@it.ey.com](mailto:Marina.rotili@it.ey.com)

**Oggetto:** Metodologia di calcolo delle spese di assistenza tecnica dell'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro da rendicontare a valere delle domande di contributo FEG

### Premessa

L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) è responsabile del coordinamento, gestione e controllo delle misure di politica attiva del lavoro in favore dei lavoratori in esubero, realizzate dallo Stato Membro Italia con il contributo del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti, come individuati dal Sistema di Gestione e Controllo del FEG, Anpal si avvale di adeguate risorse umane e materiali, nonché può avvalersi dell'eventuale supporto di una propria assistenza tecnica, nel rispetto della normativa e delle disposizioni regolamentari comunitarie prodotte in materia.

### Ammissibilità delle spese

Ai sensi dell'art. 7, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1309/2013, il FEG può finanziare le attività di preparazione, di gestione, d'informazione e pubblicità e di controllo relative a ciascuna domanda di contributo presentata da uno Stato Membro.

Per ciascuna domanda di contributo, infatti, lo Stato richiedente è tenuto ad indicare nel **piano finanziario** la stima dei costi previsti per le attività di assistenza tecnica (parte "B. Assistenza tecnica per l'attuazione del FEG"), suddivisi nelle seguenti quattro tipologie di azioni:

- attività di preparazione;
- attività di gestione;
- attività di informazione e pubblicità;
- attività di controllo.

Il costo totale per le attività di assistenza tecnica per ciascuna domanda di contributo è quindi determinato nella decisione dell'Autorità di bilancio dell'UE che accorda il contributo finanziario del FEG e, nella misura in cui tale costo non sia superato, qualunque spesa ammissibile ai sensi del Regolamento FEG viene rimborsata dalla Commissione europea nei limiti della percentuale di cofinanziamento.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento FEG, le spese sono ammissibili a partire dalla data in cui lo Stato membro inizia a prestare servizi personalizzati ai lavoratori interessati o a sostenere le spese amministrative ed entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data d'inizio delle misure, se successiva, a condizione che tra quest'ultima data e la data della domanda non siano trascorsi più di tre mesi. Le spese amministrative sono ammissibili fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), non essendo diversamente specificato nel Regolamento FEG, costituisce spesa ammissibile ai fini FEG, conformemente al principio della sana gestione finanziaria (art. 21, comma 1 Regolamento FEG) e nei limiti in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile.

### **Imputazione dei costi di assistenza tecnica a una domanda FEG**

Per ogni domanda FEG, il costo totale delle spese di assistenza tecnica viene ripartito tra Anpal e l'Organismo intermedio in maniera omogenea (50%-50%) ovvero, in presenza di particolari necessità, secondo una percentuale che viene concordata tra le Parti. Il dettaglio degli importi è disciplinato nell'Accordo per l'attuazione coordinata delle azioni riferibili alla specifica domanda siglato tra Anpal e l'Organismo intermedio.

Le spese di assistenza tecnica di Anpal saranno rendicontate in uno o più interventi FEG a seconda della pertinenza delle attività rispetto al periodo di avanzamento degli interventi.

Il compenso per l'assistenza tecnica viene corrisposto con cadenza trimestrale su presentazione, da parte di una o più società (a seconda che si tratti di un'unica impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese - RTI), di un'analitica relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento in apposito documento di Stato avanzamento lavori (SAL), sviluppato lungo le medesime direttrici del servizio previste nell'offerta tecnica (linee di azione), così da permettere un agevole e puntuale raffronto tra l'andamento delle attività programmate e l'andamento concretamente registrato dalle medesime. Nella stessa relazione, è inoltre evidenziato analiticamente l'impiego delle risorse di progetto nel periodo di riferimento. Inoltre, ad ogni SAL è allegata la documentazione comprovante l'attività svolta.

Sulla base delle attività rendicontate da parte dell'impresa o del RTI in ciascun SAL trimestrale è possibile imputare il costo del servizio di assistenza tecnica ***in quota parte a ciascuna domanda FEG*** presentata alla Commissione europea.

Le attività di assistenza tecnica svolte, sono infatti riconducibili alle ***quattro tipologie di azioni*** previste nel paragrafo 4 dell'art. 7 su menzionato, come di seguito illustrato:

Attività di Assistenza tecnica	Esempi di attività
<b>Attività di preparazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Analisi di contesto</li> <li>○ Predisposizione della domanda di accesso al cofinanziamento a carico del FEG</li> </ul>
<b>Attività di gestione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aggiornamento delle procedure e degli adempimenti previsti dalle funzioni</li> <li>○ Monitoraggio dell'avanzamento dell'intervento</li> <li>○ Reporting delle attività</li> <li>○ Rendicontazione</li> <li>○ Supporto nella fase di autorizzazione dei pagamenti</li> </ul>
<b>Attività di informazione e pubblicità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Attività informativa, di comunicazione e attività tecnico – organizzativa</li> </ul>
<b>Attività di controllo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Attività di verifica della rendicontazione</li> <li>○ Controlli sull'ammissibilità delle spese</li> <li>○ Predisposizione della dichiarazione di certificazione delle spese</li> </ul>

Verificata quindi la pertinenza delle spese di assistenza tecnica alle singole domande FEG presentate alla Commissione europea, è possibile ***imputare proporzionalmente*** il costo del servizio in un dato periodo (trimestre) a ***ciascuna domanda FEG che risulti in fase di preparazione, in corso di attuazione ovvero in fase di chiusura.***

L'imputazione verrà effettuata ***in proporzione al peso finanziario*** (costo totale) che *la singola domanda FEG* ha nel periodo di riferimento rispetto al costo totale di *tutte le domande "in corso di attuazione"* nel medesimo periodo, secondo le quattro tipologie di azioni su elencate.

Tale metodo di imputazione parziale delle spese di assistenza tecnica alle singole domande FEG presentate alla Commissione Europea per ogni periodo di riferimento (importo SAL trimestrale), è rappresentato quindi dalla seguente formula.

Costo totale <i>singola domanda FEG</i>		
Costo totale di <i>tutte le domande in corso di attuazione</i> nel periodo di riferimento	X	Importo SAL trimestre di riferimento

Il costo del servizio di assistenza tecnica fornito verrà rendicontato a valere delle singole domande FEG entro il limite massimo del costo totale delle attività di assistenza tecnica previsto per ciascuna di esse nella decisione di approvazione.

Fermo restando quanto finora previsto, si specifica che nel caso di un RTI, l'importo di ogni SAL trimestrale, sarà ripartito in proporzione al valore delle fatture emesse dalla singola società.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
dr. Raffaele Ieva  
(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005)